



*Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Modifica all'allegato 2 del decreto ministeriale prot. n. 10 dell'8 gennaio 2015 concernente le Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari

Il Capo dell'Ispettorato

Visto il decreto 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni applicative articolo 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari";

Visto il decreto ministeriale prot. n. 10 dell'8 gennaio 2015 concernente le Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Considerato che l'allegato 2 al decreto ministeriale prot. n. 10 dell'8 gennaio 2015 recante le modalità per la tenuta del registro dematerializzato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto può essere modificato o sostituito con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Esaminata la richiesta avanzata dalle Associazioni di categoria di settore di modificare i termini di registrazione previsti nell'allegato 2 al decreto ministeriale prot. n. 10 dell'8 gennaio 2015

Ritenuto di poter accogliere la richiesta, considerata la maggiore efficienza ed efficacia per il controllo del sistema telematico per la tenuta dei registri di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari rispetto alle modalità previste dall'allegato al decreto ministeriale del 17 dicembre 2013

DECRETA

Art. 1

Il paragrafo 1 dell'allegato 2 al decreto ministeriale prot. n. 10 dell'8 gennaio 2015 concernente le "Disposizioni generali" è così modificato:

- il decimo capoverso "Le operazioni sono registrate entro **il giorno lavorativo' successivo** alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni secondo un **ordine cronologico coerente**. "è sostituito dal seguente: "Le operazioni sono registrate entro **il sesto giorno successivo** alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un **ordine cronologico coerente**".

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2015

Il Capo dell'Ispettorato
F.to Stefano Vaccari